

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 12120/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12120 del 2021, proposto da
Elisa Berrettoni, rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Natali, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca - Consorzio Interuniversitario,
Avvocatura Generale dello Stato, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Università Politecnica delle Marche - Ancona, Università
degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Università degli Studi Perugia, Università degli
Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Ferrara, Università
degli Studi Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo,

Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Chiara Aprile, Francesco Simonini, Filippo Fioravanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-della graduatoria unica nazionale nominativa del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it in data 28.09.2021, nella quale la ricorrente è risultata collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;

-della graduatoria unica nazionale anonima del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it in data 17.09.2021, nella quale la ricorrente è risultata collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;

-del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esiste, ma non conosciuto;

-del D.M. 1071 del 01.09.2021 (Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE) e delle tabelle ivi allegate;

-del D.M. 740 del 25.06.2021 (Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese) e dei relativi allegati;

-del DM 732 del 25.06.2021 (Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria

in lingua inglese a.a. 2021/2022) e dei relativi allegati;

-del D.M. 730 del 25.06.2021 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022) e dei relativi allegati;

-di tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti e, in ogni caso, del diniego tacito all'ammissione;

per l'accertamento del diritto della ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per cui è causa

per la condanna in forma specifica ex art. 30, co. II, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per

pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo

adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 16 ottobre 2024.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO